

Fatturazione elettronica: creato il nuovo codice TD29

Nella giornata del 31 gennaio è stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la nuova versione delle **specifiche tecniche** per la fatturazione elettronica (versione 1.9) con modifiche rilevanti che discendono dalle recenti novità legislative. Volendo sintetizzare, i principali aggiornamenti – che saranno applicabili dal **1° aprile 2025** – riguardano:

- l'introduzione del codice "Tipo Documento" "TD29" per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'**omessa** o irregolare **fatturazione**, con conseguente modifica della descrizione (e del relativo utilizzo) del codice "TD20";
- l'introduzione del codice "Regime Fiscale" "RF20" per identificare il nuovo **regime transfrontaliero** di franchigia IVA (di cui al Titolo V-ter del DPR 633/72);
- l'eliminazione della soglia massima di 400 euro stabilita per le **fatture semplificate** (art. 21-bis del DPR 633/72 e DM 10 maggio 2019), nel caso in cui il cedente o prestatore sia un soggetto che ha aderito al regime forfetario o al testé menzionato regime transfrontaliero di franchigia IVA.

Con riguardo al primo punto trova così soluzione – almeno dal 1° aprile 2025 – la questione relativa alle modalità con le quali va presentata all'Agenzia delle Entrate la **comunicazione** cui è tenuto il cessionario o committente, in caso di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, per non incorrere nella sanzione di cui all'art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.

Attualmente, infatti, per effetto delle modifiche apportate dal c.d. DLgs. "Sanzioni" (DLgs. 14 giugno 2024 n. 87) efficaci a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il procedimento di "denuncia" prevede che il soggetto passivo sia tenuto solo a comunicare l'omissione o irregolarità all'Agenzia delle Entrate "entro **novanta**

giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare” (non è più richiesto il versamento dell’imposta). Il cessionario o committente che non vi provveda è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.

Lo stesso art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 dispone che la comunicazione debba avvenire “tramite gli **strumenti** messi a disposizione” dall’Agenzia delle Entrate.

Stando alla nuova versione delle specifiche tecniche, si apprende, dunque, che detto strumento sarà rappresentato dal Sistema di Interscambio a cui il cessionario o committente dovrà trasmettere un file XML con codice “**TD29**”, avendo cura di indicare i dati del cedente o prestatore (nel caso in cui questi coincidessero con quelli del cessionario committente, infatti, il file verrebbe scartato).

Codice “TD20” ancora utilizzabile

Il codice “**TD20**”, per l’emissione della c.d. “autofattura denuncia” non viene accantonato, restando ancora utilizzabile:

- in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a **inversione contabile** (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97);
- nelle ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 “ed in quelle ad esse assimilate”, cioè a dire quando a fronte di un **acquisto intracomunitario**, di una prestazione di servizi territorialmente rilevante nello Stato resa da un prestatore Ue o di un acquisto di beni già presenti in Italia da soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, il cessionario o committente non abbia ricevuto la **fattura** entro il secondo me
- se successivo a quello di effettuazione dell’operazione o abbia ricevuto un documento indicante un corrispettivo inferiore a quello reale (si veda la “Guida alla

compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro" pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 5 marzo 2024).

Non sono state modificate, infatti, le modalità di **regolarizzazione** delle violazioni testé descritte. In assenza di indicazioni sul punto da parte dell'Agenzia delle Entrate, la circostanza che le nuove specifiche tecniche entrino in vigore dal prossimo 1° aprile 2025, lascia qualche dubbio in ordine al corretto comportamento da utilizzare fino a quella data.

Potrebbe dedursi, infatti, che l'Amministrazione finanziaria abbia implicitamente inteso suggerire di continuare a utilizzare il codice "TD20", che, fino al **31 marzo 2025**, potrebbe ancora riferirsi alle ipotesi di cui all'art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.

Tale soluzione, tuttavia, parrebbe ammissibile solo laddove la trasmissione del file avesse la mera finalità di comunicazione dell'omissione o irregolarità e non comportasse, invece, l'attribuzione al cessionario o committente dell'**onere del versamento** dell'imposta, come veniva richiesto dalla norma previgente.

(MF/ms)